



## STATUTO

### Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita con sede legale a Benevento, in Viale Mellusi, 68, l'Associazione delle Associazioni *Csv di Benevento* (*Centro Servizi Volontariato della provincia di Benevento*).

Il *Csv di Benevento* è un'associazione senza fini di lucro e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato e l'associazionismo per la solidarietà sociale in genere. Per il suo funzionamento il *Csv di Benevento* promuove l'impegno volontario da parte delle associazioni e di singoli e se ne avvale.

### Art. 2 PRINCIPI ISPIRATORI

Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell'Associazione sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza.

### Art. 3 ATTIVITA'

Il *Csv di Benevento* garantisce pari condizioni di accesso di tutti gli utenti alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione.

In particolare potrà:

- a) promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- b) offrire assistenza e consulenza alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) fornire consulenze e realizzare iniziative nel campo giuridico e fiscale; sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato;
- d) attuare studi e ricerche;
- e) mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato nazionali e locali, e del Terzo settore;
- f) fornire servizi agli enti locali e alle istituzioni pubbliche anche tramite apposita convenzione;
- g) metterè in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
- h) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.

I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposito contratto o convenzione.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, il *Csv di Benevento* potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Altresi potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

### Art. 4 SOCI

Sono soci fondatori del *Csv di Benevento*, nelle persone di un loro rappresentante, le seguenti associazioni:

1. ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI
2. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL GIARDINO DI OREN"



3. AUSER - BENEVENTO
4. ANPAS – Frasso Telesino, Benevento
5. P.A. – L.A.R.A.B.A. – Apice
6. ANPAS- Castelpoto
7. PUBBLICA ASSISTENZA “CONCORDIA FARNETANA”
8. PUBBLICA ASSISTENZA BENEVENTO SOCCORSO
9. CAM TELEFONO AZZURRO
10. CONSULTORIO FAMILIARE SAN GIUSEPPE MOSCATI
11. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GUARDIA SANFRAMONDI
12. MISERICORDIA DI PIETRELCINA
13. FRATERNITA’ DI MISERICORDIA DI BENEVENTO
14. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI AIROLA
15. CONFRATERNITA MISERICORDIA DI MONTESARCHIO
16. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASTELFRANCO IN MISCANO
17. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO
18. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BUONALBERGO
19. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELLA TERZA ETA’ SANNIO SOLIDARIETA’
20. GRUPPI GIOVANILI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
21. GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
22. MOVIMENTO DI DIFESA DEL CITTADINO
23. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
24. ASSOCIAZIONE DTauB
25. ASSOCIAZIONE PARKINSON CAMPANIA
26. FORUM PROVINCIALE DEL TERZO SETTORE
27. VOLONTARIATO SANNIO

In qualità di soci ordinari possono aderire al *Csv di Benevento*, nelle persone di un loro rappresentante, le organizzazioni di volontariato, che devono costituire la maggioranza dei soci, e altre organizzazioni del Terzo settore aventi le seguenti caratteristiche:

- associazioni e organizzazioni di rilevanza provinciale o intercomunale, per quanto riguarda le proprie attività,
- associazioni e organizzazioni con specifiche competenze funzionali alle attività del Centro Servizi,
- associazioni e organizzazioni le cui attività hanno particolare rilevanza sociale.

La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Comitato direttivo, che la sottopone con proprio parere all'Assemblea, che si esprime entro tre mesi dal ricevimento.

La qualità di socio si perde per: dimissioni o decisione motivata dell'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.

I soci hanno diritto a:

- a) concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento;
- b) eleggere gli organi sociali;
- c) decidere su ammissione e decadenza dei soci.

Sono tenuti a osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi dirigenti.



#### Art. 5 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei garanti
- e) il Collegio dei Sindaci revisori

#### Art. 6 ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari.

Alle sedute dell'Assemblea partecipa senza diritto di voto il direttore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato direttivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quinto dei soci; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro quindici giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli aventi diritto; e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria è valida secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 18 del presente statuto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) definire il programma generale annuale di attività dell'Associazione;
- c) determinare il numero dei componenti il Comitato direttivo;
- d) eleggere i membri del Comitato direttivo;
- e) nominare i componenti del Collegio dei Garanti e dei Sindaci revisori;
- f) decidere quali articolazioni territoriali istituire;
- g) discutere ed approvare le proposte di regolamento, predisposte dal Comitato direttivo, per il funzionamento dell'Associazione, degli organi sociali e delle articolazioni territoriali;
- h) decidere su ammissione e decadenza dei soci;
- i) discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l) determinare la quota sociale annuale

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- m) modifica dello Statuto;
- n) scioglimento del Associazione.

#### Art. 7 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato direttivo ha un numero di componenti non inferiore a cinque ed in misura tale da non superare il 50% dei membri dell'assemblea.

Ai membri eletti dall'Assemblea si affianca un membro nominato dal Comitato di gestione dei fondi speciali, secondo quanto disposto dall'Art. 2 comma 6 lettera D del DI 8/10/97.

Il Comitato è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

Il Comitato direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

Il Comitato direttivo:

- a) elegge, tra i suoi membri, il Presidente e due Vicepresidenti, di cui uno vicario
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) nomina il tesoriere;
- d) nomina il direttore;
- e) nomina il comitato scientifico;
- f) determina le sedi operative dell'Associazione;
- g) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- h) predispose, per l'Assemblea dei soci, su proposta del Direttore: il programma annuale di attività; le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento dell'Associazione;
- i) decide, su proposta del Direttore, su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
- l) redige su proposta del Direttore il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- m) riceve le domande di adesione di nuovi soci, su di esse esprime motivato parere che sottopone all'Assemblea;
- n) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- o) propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza da socio.

Il Comitato direttivo dura in carica tre anni.

I componenti del Comitato direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica.

#### **Art. 8 PRESIDENTE**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 gg. alla ratifica del Comitato direttivo. In caso di impedimento del Presidente, la firma sociale è assunta dal Vice Presidente vicario.


Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri ai Vice Presidenti.

Il mandato del Presidente e dei due Vice Presidenti coincide temporalmente con quello del Comitato direttivo.

#### **Art. 9 DIRETTORE**

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Comitato direttivo, elabora e propone al Comitato direttivo il programma annuale di attività e, avvalendosi della collaborazione del Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo, ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori; pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo.

#### **Art. 10 TESORIERE**



Il Tesoriere collabora con il Direttore alla gestione amministrativa, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo secondo gli indirizzi decisi dal Comitato direttivo, tiene le scritture contabili.

#### **Art. 11 COLLEGIO DEI GARANTI**

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

Dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali.

Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e rimane in carica tre anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Associazione.

#### **Art. 12 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo, rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, preferibilmente iscritti all'albo dei commercialisti.

Tra i componenti effettivi deve essere compreso il membro nominato dal Comitato di gestione dei fondi, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 6 lettera d) del DM 08/10/1997.

I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di:

- a) esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- b) controllare l'andamento amministrativo del Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Esso presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

La carica di sindaco revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Associazione.

#### **Art. 13 COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato scientifico è composto da 3 a 9 membri scelti tra gli esperti e gli studiosi del volontariato e dei campi e delle metodologie di intervento oggetto dell'attività del Associazione.

La carica di membro del Comitato scientifico è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Associazione.

#### **Art. 14 ARTICOLAZIONI TERRITORIALI**

L'Associazione può articolare la propria presenza sul territorio con sportelli e/o delegazioni promosse di comune accordo con le organizzazioni locali di volontariato.

#### **Art. 15 BILANCIO**


L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio del Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- b) le eccedenze degli esercizi annuali;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti;

Le fonti di finanziamento del Associazione sono:

- a) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

- 
- b) i contributi pubblici e dei privati;
  - c) la gestione economica del patrimonio;
  - d) i fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. 266/91 art. 15 e D.M. 8/10/97 art. 2.
  - e) quote sociali.

#### **Art. 16 MODIFICHE DELLO STATUTO**

Modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Comitato direttivo o da almeno otto soci all'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

Le deliberazioni vengono adottate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 17 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

#### **Art. 18 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. La deliberazione viene presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In tal caso, il patrimonio dell'Associazione dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto.

#### **Art. 20 NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.